



Il Ministro della Cultura

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*, e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *Norme in materia di accesso ai corsi universitari*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59*;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante *Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, ((e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti))*, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, ed in particolare l'articolo 29, commi 8, 9 e 9 bis;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, recante *Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29*,



Il Ministro della Cultura

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, recante *“Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, e in particolare: l'articolo 1, comma 3, con il quale è previsto che al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le università rilasciano la laurea magistrale di cui al comma 4, le Accademie di Belle Arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma equiparato alla predetta laurea magistrale; l'articolo 5, comma 1, con il quale è prevista l'istituzione di una apposita Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accREDITAMENTO delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro, comma 3, con il quale è previsto che la stessa Commissione tecnica svolge funzioni istruttorie ai fini dell'accREDITAMENTO dei corsi formativi e comma 5, con il quale è previsto che l'accREDITAMENTO dei corsi formativi è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante *“Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di restauratore di beni culturali”*, con il quale è stato istituito il diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro (DASLQ01), abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali presso le Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 2 marzo 2011, recante *“Laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il Restauro”*, con cui è stata definita la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali (LMR/02);



Il Ministro della Cultura

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 30 dicembre 2021, n. 480, recante “*Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro*”, con cui è stata nominata la Commissione tecnica prevista dal citato decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87;

VISTO il parere favorevole della suddetta Commissione, con prescrizioni, in ordine alla posizione dell’Istituto Restauro Roma, DAAM S.R.L., con sede in via Licinio Murena, 49 - 00175 Roma, trasmesso ai Ministeri interessati in data 28 giugno 2023 con nota ICR prot. n. 2573/2023, nonché l’ulteriore integrazione pervenuta con nota prot. ICR n. 2868 del 20 luglio 2023 a seguito di richiesta del Ministero della Cultura;

RITENUTO, pertanto, di disporre l’accreditamento dei corsi quinquennali a ciclo unico abilitanti alla professione di Restauratore di beni culturali dell’Istituto Restauro Roma, DAAM S.R.L., come sopra specificato;

DECRETA

Articolo 1

Si dispone l’accreditamento dell’Istituto Restauro Roma, DAAM S.R.L., come specificato in premesse, nell’ambito delle Istituzioni formative sull’insegnamento del restauro, nei limiti delle prescrizioni espresse nel parere della Commissione tecnica e in riferimento ai seguenti percorsi formativi professionalizzanti:

- PFP1 “Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura”;
- PFP2 “Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti”.

Articolo 2

La DAAM S.R.L. è tenuta a rilasciare come supplemento al diploma di ogni titolo di studio un certificato che riporti, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai



Il Ministro della Cultura

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Roma, 12 settembre 2023

IL MINISTRO DELLA CULTURA
Gennaro Sangiuliano

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
Annamaria Bernini